



ACCORDO TRA ENTI EX ART.15 L.241/90, PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIPIEDI E BANCHINE LUNGO SS.PP. NEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Tra

LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE con sede legale a Firenze (cap. 50129) Via Cavour, n.1 P.IVA 01709770489 C. F. 80016450480 in persona del Sindaco Metropolitano Dario Nardella, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Città Metropolitana di Firenze;

e

IL COMUNE DI LASTRA A SIGNA, con sede legale Lastra a Signa (cap. 50058), Piazza Del Comune n.17, P.IVA: 01158570489 - Cod. Fiscale: 01158570489, in persona della Sindaca Angela Bagni per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede del Comune di Lastra a Signa;

Visto:

- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni, in base al quale qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni previste dall'art. 2, comma 6, del medesimo decreto e salvi i casi previsti dall'art. 24 della l. 241/90, nonché nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

Premesso che:

- Gli interventi facenti parte del presente Accordo, interessano tratti di Strade Provinciali e in particolare riguardano:
 - la realizzazione dell'allargamento della banchina e pavimentazione della stessa di lunghezza circa 146,00 ml in località Belfiore sul lato di monte della SP 72 "Vecchia Pisana" al Km 2+400 circa, nel tratto interposto tra le due attuali fermate del Trasporto Pubblico Locale, all'intersezione con la Via di Belfiore (per brevità indicato con indicazione "num. 1", quale ordine progressivo di priorità);
 - la realizzazione del marciapiede in località Ginestra Fiorentina, lungo la SP 72 "Vecchia Pisana" dal Km 7+650 circa fino all'intersezione con la Via Chiantigiana (SP 12) per un complessivo di circa 200,00 ml (per brevità indicato con indicazione "num.2");
 - la realizzazione del marciapiede in località Ginestra Fiorentina, lungo la SP 12 "Val di Pesa" dall'intersezione con la SP 72 "Vecchia Pisana" di cui sopra, alla zona

- perimetrale la rotonda di snodo con l'ingresso della Fi Pi Li, per un complessivo di circa 400,00 ml (per brevità indicato con indicazione "num.3");
- o la realizzazione del marciapiede in località Malmantile lungo la SP 73 "di Malmantile" dal km 2+390 circa al km 2+800, ovvero dall'intersezione con la via Alcide de Gasperi fino al piazzale della Farmacia Stellari, per un complessivo di circa 410,00 ml (per brevità indicato con indicazione "num.4").

Gli interventi suddetti sono rappresentati in modo migliore, graficamente nell'Allegato 1 e per dimensione economica nell'Allegato 2 del presente atto.

- I tratti di strada interessati dagli interventi num. 1-2-4, sono caratterizzati dalla presenza sporadica di edificato, in particolare l'intervento num. 1 interessa un tratto su lato a monte, privo di edificato ma con un importante riporto di terreno; l'intervento num. 3 interessa invece un tratto di strada provinciale definito da edificato lineare;
- I tratti interessati dagli interventi num. 2-3-4, sulla scorta dei provvedimenti adottati dal Comune di Lastra a Signa e dai relativi verbali sottoscritti con la Provincia, sono parzialmente riconosciuti quale tratti interni a centro abitato con popolazione non superiore a diecimila abitanti, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92, codice della strada ed art. 5 comma 3 lett. a) del D.P.R. 495/92.

Considerato che:

- tutte le strade interessate dagli interventi, pur trovandosi in centro abitato, presentano caratteri di strade extra-urbane, a tratti vi è la mancanza totale di marciapiedi, la presenza di guard-rail su ambo i lati, scarsa segnalazione degli attraversamenti pedonali e un'alta velocità del flusso veicolare. Vi è inoltre una evidente mancanza di zone di sosta regolamentate che porta ad una promiscuità in sede stradale tra pedone e veicoli;
- la Città Metropolitana di Firenze ha espresso nei confronti del Comune competente territorialmente, la disponibilità a collaborare nella promozione dell'attività progettuale diretta al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei pedoni;
- in virtù dei rapporti istituzionali tra gli enti, nello spirito di reciproca collaborazione tra gli stessi, si rende necessario definire ruoli, competenze e apporto di risorse, al fine di dare avvio alle attività necessarie per dotarsi di uno strumento operativo che possa permettere la ricerca di finanziamenti per la progettazione e la realizzazione di un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dei diversi tratti stradali;
- la realizzazione di detti interventi risulta strategica ed importante per entrambe le Amministrazioni in quanto migliorano sensibilmente la sicurezza dei tratti di strada interessati.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1. Obiettivi dell'Accordo

La Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Lastra a Signa intendono collaborare per svolgere, ciascuno secondo le proprie competenze, le seguenti attività propedeutiche e sinergiche per la definizione e realizzazione dei progetti di riqualifica e miglioramento della sicurezza dei tratti delle SS.PP.:

- Progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva degli interventi;

- Realizzazione dei lavori di riqualifica e miglioramento della sicurezza di tutti i tratti stradali facenti parte del presente Accordo.

A tal fine le parti si attiveranno sinergicamente per garantire i finanziamenti occorrenti, ricercandoli congiuntamente anche presso la Regione Toscana, lo Stato e/o l'Unione Europea.

Art. 2. Forme di cooperazione

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

- mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di consentire il finanziamento del progetto e delle opere; utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente al fine di rimuovere ogni ostacolo di natura tecnica ed amministrativa;
- rendere disponibili i rilievi, gli studi e le indagini, le analisi, i materiali, i dati, i progetti e quant'altro dovesse rendersi necessario;
- condividere lo stato dell'arte delle iniziative e dei progetti in corso che siano riconducibili, direttamente o indirettamente, ai tratti in oggetto;
- la Città Metropolitana di Firenze si impegna inoltre, a redigere entro il 30/06/2024 con personale interno, la Progettazione Esecutiva dell'intervento num.1 lungo la SP 72 al km 2+400, località Belfiore.

Art. 3. Finanziamento

Il presente Accordo non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria per le Parti, in quanto le Parti si impegnano a ricercare il finanziamento a copertura dei costi per lo sviluppo dei vari livelli di progettazione e/o di attuazione (interventi num. 1-2-3-4), e inoltre la Città Metropolitana si assume il compito di redigere internamente all'ente, con fondi propri, la progettazione esecutiva dell'allargamento della banchina in località Belfiore, lungo la SP 72 (intervento num.1).

Art. 5. Durata

Il presente Accordo avrà una durata triennale e comunque coerente con la durata dell'obiettivo di progettazione e adeguamento delle strade. L'Accordo può essere prorogato o rinnovato per espressa volontà di tutte le Parti, da manifestare in forma scritta prima della scadenza dell'atto.

Art. 6. Divergenza di opinioni

Qualsiasi divergenza di opinioni tra le Parti, derivanti da o relative all'Accordo, incluse quelle riguardanti l'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione in esso contenuta, sarà risolta amichevolmente dalle Parti.

Art. 7 Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Firenze.

Art. 8 Norme finali

Il presente Accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Allegati parte integrante:


- **Allegato 1:** Planimetria di individuazione interventi
- **Allegato 2:** Quadro economico interventi

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Firma dei rappresentanti delle Parti

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 così come modificato dal D. Lgs. n. 235/2010, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"



ALLEGATO 2

Quadri economici marciapiedi e banchine lungo SS.PP in Comune di Lastra a Signa

S.P. n°72 km 2+400 in Località Belfiore Pavimentazione banchina di Lunghezza da Schema Allegato ml 146,00	1
	Euro
Importo Lavori	58.640,95 €
Sicurezza (circa il 5%)	2.804,71 €
	61.445,66 € (A)
Somme a disposizione:	
I.V.A. 22% su importo lavori	13.518,05 €
Spese per Progettazione max. 10%	6.144,57 €
Progettazione a carico della Città Metropolitana di Firenze da effettuare con personale interno	-6.144,57 €
SOMMANO	13.518,04 € (B)
TOTALE A+B	74.963,70 €

S.P. n°72 in Località Ginestra F.na Marciapiede Lunghezza da Schema Allegato ml 200,00	2
	Euro
Importo Lavori	100.800,00 €
Sicurezza (circa il 16%)	19.200,00 €
	120.000,00 € (A)
Somme a disposizione:	
I.V.A. 22% su importo lavori	26.400,00 €
Espropri (si considera circa il 20% dell'Importo lavori)	24.000,00 €
Spese per Progettazione max. 10%	12.000,00 €
SOMMANO	62.400,00 € (B)
TOTALE A+B	182.400,00 €

S.P. n°12 in Località Ginestra F.na Marciapiede Lunghezza da Schema Allegato ml 400,00	3
	Euro
Importo Lavori	201.600,00 €
Sicurezza (circa il 16%)	38.400,00 €
	240.000,00 € (A)
Somme a disposizione:	
I.V.A. 22% su importo lavori	52.800,00 €
Espropri (si considera circa il 20% dell'Importo lavori)	48.000,00 €
Spese per Progettazione max. 10%	24.000,00 €
SOMMANO	124.800,00 € (B)
TOTALE A+B	364.800,00 €

S.P. n°73 in Località Malmantile Marciapiede Lunghezza da Schema Allegato ml 410,00	4
	Euro
Importo Lavori	206.640,00 €
Sicurezza (circa il 16%)	39.360,00 €
	246.000,00 € (A)
Somme a disposizione:	
I.V.A. 22% su importo lavori	54.120,00 €
Espropri (si considera circa il 20% dell'Importo lavori)	49.200,00 €
Spese per Progettazione max. 10%	24.600,00 €
SOMMANO	127.920,00 € (B)
TOTALE A+B	373.920,00 €

Totale complessivo dei finanziamenti che la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Lastra a Signa si impegnano a ricercare sinergicamente cogliendo tutte le opportunità di candidatura che si dovessero presentare su bandi europei, nazionali e/o regionali riservati al miglioramento della sicurezza stradale	996.083,70 €
---	---------------------